

**AVV. VINCENZO CRUPI**  
**Via Galvani, 13—89129 Reggio Calabria**  
**Tel. 392/9545290**  
**Pec: vincenzo.crupi@avvpec.it**

**TRIBUNALE DI BOLOGNA**  
**SEZIONE LAVORO**  
**RICORSO EX ART 414 C.P.C.**

Per il sig. Buonomo Antonio, nato a Gioia Tauro, il 13.07.1981, C.F. BNMNTN81L13E041I, rappresentato e difeso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Vincenzo Crupi, (C.F.: CRPVCN76R04F112L), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente ricorso ((**doc. n. 1**). L'avv.to Vincenzo Crupi dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: vincenzo.crupi@avvpec.it

**-RICORRENTE-**

**CONTRO**

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, C.F. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*;
  - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, C.F. 80062970373, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna.

**-RESISTENTI-**

**FATTO**

- Il ricorrente, munito del titolo di accesso rappresentato dal diploma di ragioniere e perito commerciale-indirizzo giuridico-economico-aziendale-, conseguito in data 8.07.2002 presso l'I.T.C. "Severi" di Gioia Tauro, (**doc. n. 2**), ha presentato, tramite il portale telematico, la domanda di inserimento/aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, per il personale ATA -profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico (**docc. nn. 3 e 4**), valide per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, trasmettendo la documentazione all'IC. N.5 VIA PIRANDELLO – IMOLA - BOIC84200R;
- il predetto Istituto ha approvato in via definitiva e pubblicato le graduatorie di Istituto ATA III fascia (**docc. nn. 5 e 6**), ove all'odierno ricorrente veniva assegnato il punteggio di 8,95 per il profilo di assistente amministrativo così determinato:
  - Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado punti 6;
  - Titoli Culturali e Certificazioni Informatiche punti 1,85;



- Titoli di servizio punti 1,10, di cui punti 0,5 per il servizio di leva militare svolto dal 16.04.2003 all'11.02.2004 e punti 0,6 per il servizio civile svolto dal 2.03.2009 all'1.03.2010;
- per il profilo di collaboratore amministrativo veniva assegnato il punteggio di 7,65 così determinato:

- Titolo di studio: diploma di qualifica triennale, maestro d'arte, scuola magistrale per l'infanzia, diploma di maturità, attestati o diplomi professionali punti 6;

- Titoli Culturali e Certificazioni Informatiche punti 0,55;

- Titoli di servizio punti 1,10, di cui punti 0,5 per il servizio di leva militare svolto 16.04.2003 all'11.02.2004 e punti 0,6 per il servizio civile svolto dal 2.03.2009 all'1.03.2010;

- il punteggio assegnato all'istante per entrambi i profili è errato ed ingiusto in quanto avrebbe dovuto ottenere 5,00 punti (0,50 x 10 mesi) anziché punti 0,5, in ciascun profilo professionale per il servizio di leva obbligatorio espletato non in costanza di nomina dal 16.04.2003 all'11.02.2004 (**doc. n. 7**).

- il Decreto Ministeriale n. 89 del 21.05.2024 (**doc. n. 8**), avente ad oggetto la procedura di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, all' **ALLEGATO A** *“tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA”* Avvertenze punto A (**pag. 18**) stabilisce che *“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”*.

- il punto B) **“TITOLI DI SERVIZIO”** dell'allegato A del citato decreto ministeriale (pag. 21) stabilisce che il servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di impiego è considerato quale servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A. e valutato per intero, nei seguenti termini: punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni. il servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego, invece, è considerato come servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali, traducendosi di fatto, ai fini dell'inserimento in graduatoria, in un punteggio ridotto, così quantificato: punti 0,60 per ogni anno di servizio, e punti 0,05 per ogni mese di servizio (pag. 21) o frazione superiore a 15 giorni

- Tanto premesso in fatto, il ricorrente si rivolge a codesto Tribunale, illustrando i seguenti

## **MOTIVI DI DIRITTO**



## **1. Sulla giurisdizione del Tribunale ordinario,**

Al fine di anticipare eventuali eccezioni delle controparti, si osserva che nel caso in esame la giurisdizione appartenga al giudice ordinario, venendo in considerazione determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (articolo 5 del D. Lgs. n. 165 del 30/3/2001), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, quando la pretesa ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria (cfr. Cassazione n. 16756/2014).

In materia di graduatorie ad esaurimento dei docenti, i Giudici di Legittimità, con recenti pronunce (tra tutte, Sezioni Unite, ordinanza n. 25836 del 15/12/2016, hanno chiarito che: “al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione, in relazione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al “*petitum*” sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l’istanza rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”.

Sulla scorta di tali considerazioni, appare evidente come, anche nel caso in esame, sussista la giurisdizione del Tribunale ordinario adito, in quanto la domanda proposta concerne l’accertamento del diritto del ricorrente alla corretta collocazione in graduatoria, previa disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi.

## **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 20 LEGGE 958 DEL 1986. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 485, COMMA 7, D. LGS. 297/94.**

L’art. 569, c. 3, D. Lgs. n. 297/94, con riferimento al personale non docente, statuisce espressamente che ai fini della carriera “*il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*”, senza operare alcuna distinzione tra il servizio prestato in costanza di un rapporto di impiego scolastico o meno. Tale norma, peraltro, non fa che riprodurre la stessa identica previsione che vale per il personale



docente ai sensi dell'art. 485, c. 7, del medesimo decreto a norma del quale: *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*.

Pertanto, in tale quadro normativo, la norma di cui all'articolo 569, comma 3, D. Lgs. 297/94 deve essere necessariamente interpretata nel senso della piena equiparabilità del servizio di leva o sostitutivo, senza che possa assumere rilevanza alcuna la posizione dei singoli aspiranti, in ragione del periodo temporale di assunzione in ruolo.

Quanto sopra non è in contrasto con una corretta interpretazione dell'art. 2050 D. Lgs. 66/2010. Quest'ultima norma prevede che *“1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Fo. armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*.

Secondo un principio generale dell'ordinamento, pertanto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile sostitutivo sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (secondo quanto disposto dall'articolo 569, comma 3, D. Lgs. 297/94), come anche ai fini dell'accesso ai ruoli (articolo 2050, comma 1, D. Lgs. 66/2010), sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (articolo 2050, comma 2, D. Lgs. 66/2010), sia se prestati successivamente al mero conseguimento del titolo abilitativo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore rispetto ai pubblici concorsi o procedure selettive, rispetto a quanto disposto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (articolo 2050, comma 1, D. Lgs. 66/2010) (cfr., in tal senso, Cons. Stato n. 3286/22; Cass. n. 5679/2020).

A fronte di siffatto quadro normativo, di contro, il D.M. n. 89/2024 stabilisce, all'allegato A, punto A) (**doc n. 8**), che *“il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”*.

- Il successivo allegato A/1 al punto B) 7.1, rubricato “Titoli di Servizio” 8pag. 21), prevede che: si attribuiscono punti 6 per ciascun anno di servizio effettivo (punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) reso nella medesima qualifica (a. *scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano; b scuole primarie statali; c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni*



*scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali*). Vengono, invece, attribuiti 0,60 punti per ciascun anno (punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) per il “*servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici*” (punto 9, pag. 21).

Le citate disposizioni del Decreto Ministeriale n. 89/2024 -allegato A- contrastano e limitano, dunque, la portata applicativa della norma di rango primario sopra richiamata.

A ciò si aggiunga che le disposizioni del citato decreto ministeriale appaiono porsi in contrasto anche con l'art. 52 della Cost., secondo cui l'adempimento del servizio militare non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5679/2020 ha poi chiarito che: “*il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010*”.

Come correttamente affermato dalla pronuncia appena richiamata, “*le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge; piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore*



*ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”.*

Tale indirizzo è stato confermato dalla Suprema Corte, con ordinanza n. 15467 del 3 giugno 2021 ed, ancora più di recente, con ordinanza n. 15965 del 7.06.2024.

Anche il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 8234/2019, ha osservato che: *“il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento. Il che, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro - consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento (Cons. Stato Sez. VI, 18/09/2015 n. 4343/2015)’. Infatti, l'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. Peraltro, in precedenza, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986 n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti. In definitiva, come già argomentato nei precedenti citati: 'sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie”.*

Sulla fattispecie in esame si sono, altresì, di recente espressi favorevolmente *ex multis*: Corte



di Appello di Milano sentenza n. 789/2023; Tribunale di Roma - sez. lav.- n. 5536/2023; Tribunale di Milano, Sentenza n. 2605/2024.

Nel caso di specie è pacifico e documentale che il ricorrente ha svolto il servizio militare nel periodo dal 16.04.2003 all'11.02.2004, dopo il conseguimento del diploma. Pertanto, deve essere riconosciuto il diritto dell'istante al riconoscimento di 5 punti annui per il servizio militare prestato, con conseguente condanna dei ricorrenti a procedere alla revisione delle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale ATA, utili per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, per la Provincia di Bologna, per i profili professionali di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, nonché ad adottare ogni ulteriore atto conseguente, anche ai fini dell'eventuale assunzione in servizio del ricorrente, ove utilmente collocato in graduatoria, a seguito dell'aggiornamento dei punteggi.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, il ricorrente, rappresentato e difeso come in epigrafe, ricorre a codesto On.le Tribunale affinché, *contrariis rejectis*, in accoglimento del ricorso e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia:

- 1) PREVIA DISAPPLICAZIONE del Decreto Ministeriale n. 89/2024 con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, nella parte in cui, con particolare riferimento al punto A) delle “*Avvertenze Generali di cui all’Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A.*” (**doc. n. 8 ,pag. 18**), prevede che solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A.
- 2) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente al riconoscimento di 5 punti annui per il servizio militare svolto “non in costanza di nomina”, alla stregua del servizio militare svolto “in costanza di nomina”;
- 3) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente - nella qualità di A.T.A. precario in possesso del titolo di studio valido per l'accesso ai corrispondenti profili professionali, acquisito in epoca anteriore alla prestazione del servizio militare di leva - di vedersi riconosciuta la valutazione “per intero” (punti 5), all'interno delle graduatorie, ove ha chiesto l'inclusione (assistente amministrativo e collaboratore scolastico), del servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina, alla pari del servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A. d'interesse;



4) CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, e nella parte di rispettiva competenza, ad emanare tutti gli atti necessari alla correzione del punteggio nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA utili per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 della Provincia di Bologna, nei corrispondenti profili professionali di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico;

5) ORDINARE ALLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, e nella parte di rispettiva competenza, a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il ricorrente se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, nei corrispondenti profili professionali di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico;

6) CONDANANRE le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.

Si allegano i seguenti documenti:

1. procura alle liti;
  2. diploma di ragioniere e perito commerciale, conseguito in data 8.07.2002 presso l'I.T.C. "Severi" di Gioia Tauro;
  3. domanda di inserimento/aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, per il personale ATA -profilo di assistente amministrativo-;
  4. domanda di inserimento/aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, per il personale ATA -profilo collaboratore scolastico-;
  5. Graduatoria assistente amministrativo;
  6. Graduatoria collaboratore scolastico;
  7. Foglio di congedo illimitato;
  8. Decreto Ministeriale n. 89 del 21.05.2024;
  9. Dichiarazione sostitutiva situazione reddituale e copia carta identità sig. Buonomo Antonio;
- Si dichiara, infine, che il valore delle prestazioni dedotte in giudizio è indeterminabile e che non è dovuto il pagamento del contributo unificato, atteso che il ricorrente ha prodotto un reddito complessivo non superiore a tre volte l'importo previsto di cui all'art. 76 D.P.R. 30.05.2002, n. 115 ai fini del disposto di cui all'art. 37 Legge 11/2011.

Reggio Calabria, lì 15.11.2024

**Avv. Vincenzo Crupi**

